



Comunità della
VALLE DI SOLE

**Documento approvato con deliberazione del
Comitato Esecutivo n. 128 di data 11.12.2018
AGGIORNATO con Decreto del Presidente
n- 74 di data 12.08.2025**

**PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE VIOLAZIONI DEI DATI PERSONALI
("DATA BREACH")
ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, artt. 33 e 34.**

Documento approvato con Delibera di Comitato Esecutivo 128 di data 11.12.2018.
Aggiornato con Decreto del Presidente n. 74 d.d. 12.08.2025

Revisione	Data	Motivo
N. 1	11.12.2018	Prima adozione
N. 2	12.08.2025	Aggiornamento

INDICE

1	SCONO.....	2
2	AGGIORNAMENTO.....	2
3	DEFINIZIONI	2
4	ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELL'EVENTO VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI	2
5	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONSEGUENTI AD UNA POSSIBILE VIOLAZIONE DI DATI PERSONALI	3
6	NOTIFICA DELLA VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI ALL'AUTORITÀ GARANTE.....	3
7	COMUNICAZIONE DELLA VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI AGLI INTERESSATI.....	3
8	COMPILAZIONE DEL REGISTRO DELLE VIOLAZIONI DEI DATI PERSONALI.....	4

1 Scopo

Il presente documento contiene le indicazioni, le responsabilità e le azioni da attuare per la gestione della procedura da attivare in caso di possibile violazione dei dati personali, in osservanza agli obblighi relativi alla notifica all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e alla comunicazione all'interessato, in ossequio alle previsioni di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento europeo n. 679 del 2016.

Tutti i soggetti (Amministratori, Dipendenti, Collaboratori, ecc.) che trattano dati personali dell'Ente devono essere informati e osservare la presente Procedura.

2 Aggiornamento

Il Referente privacy dell'Ente, nel caso di variazioni organizzative e/o normative, aggiorna la presente procedura e la propone in approvazione all'Organo competente affinché la renda esecutiva.

3 Definizioni

Le seguenti definizioni dei termini utilizzati in questo documento sono tratte dall'articolo 4 del Regolamento europeo n. 679 del 2016:

«dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

«trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

«archivio»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;

«violazione dei dati personali»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati in formato elettronico e/o cartaceo;

«Responsabile della Protezione dei Dati»: incaricato di assicurare la corretta gestione dei dati personali nell'Ente;

«Autorità di controllo»: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 51 del GDPR dell'UE.

4 Organizzazione delle attività di gestione dell'evento violazione dei dati personali

Il Titolare ha designato con proprio Decreto n. 4 d.d. 17.07.2025 il Referente della gestione delle violazioni dei dati personali (di seguito Referente data breach), figura che coincide con il Referente privacy dell'Ente, ovvero

con il Segretario e ha comunicato il nominativo del Referente Privacy e del Referente data breach a tutti i soggetti (Amministratori, Dipendenti, Collaboratori, ecc.) che trattano dati personali dell'Ente.
Il Titolare avvalendosi del Referente data breach, predisponde il Registro delle violazioni dei dati personali.

5 Gestione delle attività conseguenti ad una possibile violazione di dati personali

Il soggetto che, a diverso titolo o in quanto autorizzato al trattamento di dati personali di cui è titolare l'Ente, viene a conoscenza di una possibile violazione dei dati personali, deve immediatamente segnalare l'evento al Referente Privacy dell'Ente, ovvero al Segretario che coincide con il Referente data breach e fornire la massima collaborazione.

La mancata segnalazione del suddetto evento comporta a diverso titolo responsabilità a carico del soggetto che ne è a conoscenza.

Il Referente data breach, ovvero il Segretario deve:

- adottare le Misure di sicurezza informatiche e/o organizzative per porre rimedio o attenuare i possibili effetti negativi della violazione dei dati personali e, contestualmente, informare immediatamente il Responsabile della Protezione dei Dati per una valutazione condivisa;
- condurre e documentare un'indagine corretta e imparziale sull'evento (aspetti organizzativi, informatici, legali, ecc.) attraverso la compilazione del “Modello di potenziale violazione di dati personali al Responsabile Protezione Dati”;
- riferire i risultati dell'indagine inviando il modello all'indirizzo serviziorp@comunitrentini.it al Responsabile della Protezione dei Dati e al Titolare.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (Consorzio dei Comuni Trentini), ricevuti i risultati dell'indagine, analizza l'accaduto e formula un parere in merito all'evento, esprimendo la propria valutazione, non vincolante, che lo stesso configuri in una violazione dei dati personali e che possa comportare un probabile rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Lo invia quindi al Referente data breach che coincide con il Referente privacy dell'Ente e al Titolare.

6 Notifica della violazione dei dati personali all'Autorità Garante

Il Titolare, tenuto conto del parere formulato dal Responsabile della Protezione dei Dati, e dalle valutazioni fatte congiuntamente dal Referente della gestione delle violazioni dei dati personali coincidente con il Referente Privacy dell'Ente, se ritiene accertata la violazione dei dati personali e che la stessa possa comportare un probabile rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, notifica tale violazione avvalendosi della procedura online attraverso il link <https://servizi.gpdp.it/databreach/si>.

La notifica deve essere effettuata senza ingiustificato ritardo dall'accertamento dell'evento e, ove possibile, entro 72 ore dall'accertamento dello stesso con le modalità e i contenuti previsti dall'art. 33 del Regolamento europeo n. 679 del 2016.

7 Comunicazione della violazione dei dati personali agli interessati

Il Titolare, accertata la violazione dei dati personali e ritenendo che la stessa possa comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche coinvolte, oltre alla notifica di cui al punto 6, decide le modalità di comunicazione di tale violazione agli interessati, come previsto dall'art. 34 del Regolamento europeo n. 679 del 2016.

8 Compilazione del Registro delle violazioni dei dati personali

Il Titolare, avvalendosi del Referente data breach, documenta qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio nel Registro delle violazioni dei dati personali.

Tale documento è tenuto e implementato dal Referente data breach e consente all'autorità di controllo di verificare il rispetto dall'art. 33 del Regolamento europeo n. 679 del 2016.

Per la redazione del registro è possibile ricorrere al sistema di fascicolazione se disponibile nel programma di gestione documentale dell'Ente o ad un file excel.